



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore BRUNO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2009**

Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della Corte di appello, di una sezione in funzione di Corte d'assise di appello e del tribunale per minorenni di Catanzaro e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge dispone l'istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della Corte d'appello di Catanzaro, di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria, di una sezione distaccata del tribunale per i minorenni di Catanzaro oltre che di una sezione distaccata di Corte d'appello in funzione di Corte d'assise di appello.

La provincia di Cosenza comprende ben 155 comuni con una popolazione di circa 750.000 abitanti e si sviluppa su una superficie di 6.650 chilometri quadrati. Molti comuni distano da Catanzaro - sede della Corte d'appello e del tribunale amministrativo regionale - oltre duecento chilometri. Attualmente confluiscono presso la Corte d'appello di Catanzaro gli atti provenienti da ben otto tribunali (Cosenza, Rossano, Paola, Castrovillari, Lamezia Terme, Crotone, Vibo Valentia e Catanzaro) ricadenti nel territorio di ben quattro province (oltre quella di Catanzaro: Crotone, Vibo Valentia e Cosenza). Ovvio come l'amministrazione della giustizia finisce per risentire della durata particolarmente lunga dei giudizi che spesso sfociano

nell'applicazione delle norme di prescrizione dei reati. Tutto ciò avrebbe dovuto comportare già da tempo l'intervento del legislatore per l'istituzione almeno di una sezione distaccata della Corte d'appello e di Corte d'assise d'appello, avente giurisdizione sul territorio attualmente compreso nei circondari dei tribunali di Paola, Castrovillari, Rossano e Cosenza.

Eguale significativa, per le motivazioni già espresse, è l'istituzione di una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale (TAR), con circoscrizione comprendente la provincia di Cosenza.

Infine, la mancanza del tribunale per i minorenni e di un collegato istituito per la rieducazione minorile provoca enormi disagi, sotto il profilo sociale, ai ragazzi coinvolti in procedimenti penali e alle loro famiglie, per la gran parte economicamente svantaggiate, le cui relazioni vengono di fatto interrotte pressoché totalmente a causa della distanza dal capoluogo regionale.

Per quanto sopra esposto, si auspica un'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È istituita in Cosenza una sezione distaccata della Corte d'appello, dipendente dalla Corte d'appello di Catanzaro, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nei circondari dei tribunali di Cosenza, Castrovillari, Paola e Rossano.

## Art. 2.

1. È istituita in Cosenza una sezione distaccata della Corte d'appello di Catanzaro, in funzione di Corte d'assise di appello, nella cui circoscrizione è compreso il circolo della Corte d'assise di Cosenza.

## Art. 3.

1. È istituita in Cosenza una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria con giurisdizione sui circondari cui all'articolo 1, comma 1.

## Art. 4.

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2009, in Cosenza, il tribunale per i minorenni, con giurisdizione sui circondari cui all'articolo 1, comma 1.

## Art. 5.

1. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a determinare, con proprio decreto, da adottare di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze, la data d'inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2 e 4, la pianta organica e il personale dipendente necessario al funzionamento delle sezioni di cui all'articolo 1 e 2 e del tribunale di cui all'articolo 4, ridefinendo le dotazioni organiche di altri uffici.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, è fissata, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri, la data di inizio di funzionamento della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale di cui all'articolo 3, e sono determinati l'organico e le strutture necessarie al suo funzionamento, rivedendo le piante organiche delle altre sedi.

#### Art. 6.

1. Alla data di istituzione degli uffici giudiziari istituiti con la presente legge, gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla Corte d'appello di Catanzaro e appartenenti per ragioni di territorio alla competenza della sezione di Corte d'appello di Cosenza, della sezione della Corte d'appello in funzione di Corte di assise d'appello di Catanzaro o del tribunale per i minorenni di cui all'articolo 4 sono devoluti alla cognizione degli anzidetti uffici.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione in giudizio a tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici giudiziari.